



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

D.D.G. n. 51/2023

Prot. n. 7375 del 24/01/2023

Affidamento mediante trattativa diretta sul MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 della fornitura relativa alla strumentazione “Matribot Bioprinter with Starter Package containing Corning - DNA Studio software, power cords and consumables”

CIG 9594934604 CUP E13C22001060006

BANDO/CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

ART. 1 OGGETTO E CARATTERISTICHE TECNICHE

Questa stazione appaltante ha necessità di acquisire la fornitura in oggetto e pertanto ha indetto una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in legge 120/2002, e dal D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021.

L'appalto ha ad oggetto la fornitura di una biostampante “Matribot Bioprinter with Starter Package containing Corning - DNA Studio software, power cords and consumables” nell'ambito del progetto VITALITY come di seguito descritto, in termini tecnici e prestazionali:

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'
6150 Corning	Matribot Bioprinter with Starter Package containing Corning DNA Studio software, power cords and consumables	1

Si tratta di un dispositivo da banco che consente di erogare e stampare con idrogel sensibili alla temperatura come la matrice Corning Matrigel.

ART. 2 IMPORTO A BASE DELLA TRATTATIVA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

L'importo massimo presunto per la fornitura di cui all'articolo 1 del presente Bando/Capitolato ammonta ad euro 24000,00 oltre IVA, tale importo è stato determinato sulla base di una ricerca di mercato condotta dal RUP.

Il corrispettivo della presente fornitura, alle condizioni tutte del presente Bando/Capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza a tutto suo rischio. Il corrispettivo è da intendersi come invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità e comprensivo di tutto quanto necessario, per fornire la fornitura richiesta, compiuta in ogni sua parte. Il corrispettivo indicato in sede di gara e i relativi prezzi applicati non potranno comunque subire alcuna variazione.

L'appalto è finanziato con le risorse del PNRR ed è connesso al Progetto ECS00000041 "Innovation digitalisation and sustainability for the diffused economy in Central Italy - VITALITY" CUP E13C22001060006.

ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO

Il tempo utile per l'esecuzione dell'intera fornitura, così da renderla compiutamente ultimata ed in perfette condizioni d'uso, è fissato complessivamente in 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto.

Il fornitore deve concordare con il referente della Stazione Appaltante con un anticipo di almeno 5 (cinque) giorni, la data di consegna dello strumento.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere l'esecuzione anticipata del contratto prevista dall'art. 32, c. 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO E CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ DELLA FORNITURA

La fornitura dovrà essere di prima qualità, priva di difetti e conforme alle specifiche tecniche descritte nel precedente art. 1.

Dovrà, inoltre, essere in possesso delle garanzie e delle certificazioni di qualità del produttore, previste e vigenti per ciascuna tipologia di articolo.

ART. 5 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA TRATTATIVA

Per la partecipazione alla presente procedura l'operatore economico deve essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di partecipazione di carattere generale, di idoneità professionale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

- **Iscrizione sul MEPA nella categoria** “nella categoria “BENI –Altri dispositivi medici” - CPV 38970000-5;
- Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
- Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
- La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
- **Requisiti di idoneità professionale**
 - iscrizione nel registro della CCIAA, nell’attività nel settore analogo a quello oggetto della gara qualora il concorrente alla gara, sia cittadino italiano o di altro Stato membro residente in Italia. Nel caso di concorrente di altro Stato membro non residente in Italia, dovrà essere fornita la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’All. XVI del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente (si veda l’art. 83, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).
- **Requisiti di carattere tecnico e professionale**
 - Possesso di consolidate e pregresse esperienze in forniture analoghe, dimostrabile attraverso l’effettuazione negli ultimi tre anni di almeno n. 2 forniture di importo complessivo pari ad euro 24.000,00 analoghe a quelle relative alla presente procedura, a favore di enti pubblici e/o privati. La comprova de requisito, è fornita mediante: certificati rilasciati dall’amministrazione/ente aggiudicatore/committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione e/o fatture dalle quali risulti chiaramente il servizio/fornitura reso/a, ove la causale non sia chiara il concorrente deve produrre anche copia dei contratti cui le fatture si riferiscono.

Il controllo dei requisiti di cui all’art. 80 e del requisito di carattere economico finanziario di cui al punto precedente, avverrà attraverso l’utilizzo del Fascicolo virtuale dell’operatore economico, attivo presso la Banca Dati Anac. L’operatore economico è pertanto tenuto ad accedere all’apposito link sul Portale



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni contenute al seguente indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>.

L'operatore economico indicherà a sistema il CIG della presente procedura di affidamento e verrà rilasciato un PASSOE da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

Regole per appalti afferenti agli investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR

Ai sensi dell'art. 47 comma 7 del D.L. 31/05/2021 n. 77, convertito in legge 108/2021 **è requisito necessario dell'offerta** l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12/03/1999, n. 168, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari ad almeno il 30%, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

Non si procede ad inserire i requisiti di partecipazione di cui all'art. 47 comma 4 della Legge n. 10/2021 (criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanili, l'inclusione lavorativa delle persone disabili) in considerazione dell'importo dell'affidamento (sotto i 139.000,00 euro).

Non trova applicazione alla presente procedura di affidamento l'art. 47 comma 5 che prevede ulteriori misure premiali per l'assegnazione del punteggio all'operatore economico che adotti misure volte ad incentivare esigenze di cura e di vita dei lavoratori, trattandosi di affidamento diretto ad unico operatore economico ex art. 1, comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021.

Trattandosi di affidamento diretto non trovano altresì applicazioni i requisiti di partecipazione di cui all'art. 46 D.L. 31/05/2021 n. 77, convertito in legge 108/2021.

ART. 6 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA SUL MEPA

L'operatore economico dovrà far pervenire l'offerta esclusivamente in modalità telematica entro e non oltre il giorno

31 gennaio 2023 ore 18:00

L'operatore economico, dovrà allegare all'offerta la documentazione amministrativa di seguito indicata, sottoscritta digitalmente:

1. **DGUE**, Documento di Gara Unico europeo debitamente compilato e sottoscritto;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

2. **Bando/capitolato** debitamente sottoscritto in segno di accettazione delle condizioni ivi previste;
3. **Patto di integrità** debitamente sottoscritto;
4. **PASSOE (anche del subappaltatore se presente)**

Ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara o trattativa. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

“OFFERTA ECONOMICA”

L'offerta economica complessiva relativa alla fornitura in oggetto comprensiva di tutte le prestazioni e servizi indicati nell'art. 1 del presente bando/capitolato, deve essere formulata immettendo a sistema il valore in Euro complessivamente offerto al ribasso rispetto a quello posto a base di asta per la fornitura nel relativo campo. L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla data di scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, ove ritenuta valida e regolare si procederà alla stipula del contratto sul MEPA, stipula subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di possesso dei requisiti prescritti.

ART. 7 SUBAPPALTO

Il subappalto non è ammesso per gli appalti di mera fornitura. Sono subappaltabili tutte le attività correlate e connesse alla fornitura.

Per esse il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016, sulla base della disapplicazione del limite al subappalto per ciò che riguarda la prestazione principale, ferma restando, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l'inammissibilità del subappalto dell'importo complessivo del contratto.

Possono essere subappaltate le sole prestazioni indicate dall'affidatario in sede di presentazione dell'offerta. Il subappalto non è ammesso nel caso di mancata indicazione.

Il subappalto è ammesso solo previa autorizzazione dell'ente committente.

L'affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'ente committente per la prestazione oggetto di subappalto. L'ente committente è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

L'esecutore si obbliga a risolvere tempestivamente i contratti di subappalto, qualora durante l'esecuzione degli stessi, vengano accertati dall'Amministrazione inadempimenti delle imprese subappaltatrici di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione; in tal caso l'esecutore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

In caso di inadempimento dell'esecutore agli obblighi di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione può risolvere il contratto principale, salvo il diritto al risarcimento del danno.

È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'autorizzazione al subappalto è sottoposta alle seguenti condizioni:

- che il subappaltatore posseda i requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e sia in possesso dei requisiti dell'80 D.Lgs. 50/16 (art. 105 co. 4 lett. b) D.Lgs. 50/16);
- che l'esecutore all'atto dell'offerta abbia indicato le parti di prestazione contrattuale che intende subappaltare (art. 105 co. 4 lett. c) D.Lgs. 50/16); in caso di variazioni e/o modifiche ex art. 48 LP 16/2015 in corso di esecuzione tale indicazione deve essere fatta all'atto dell'affidamento;
- che almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, l'esecutore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante contraente, in originale o in copia autentica (art. 105 co. 7 D.Lgs. 50/16);
- che al momento del deposito del contratto di subappalto, l'esecutore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del/i subappaltatore/i dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice (art. 105 co. 7 D.Lgs. 50/16);
- che l'esecutore alleggi al contratto del subappalto o alla sua copia autentica la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto. In caso di RTI o consorzio, analoga dichiarazione deve essere rilasciata da tutte le imprese costituenti il RTI o il consorzio (art. 105 co. 18 D.Lgs. 50/16).

ART. 8 ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:

- 1) garanzia definitiva secondo le modalità e i termini indicati nell'art. 26 del presente bando/capitolato;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

- 2) dichiarazione afferente all'indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale dedicato per la registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto, nonché dei dati anagrafici e del codice fiscale dei soggetti delegati a operare su di esso, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;
- 4) assolvimento imposta di bollo sul documento di stipula.

ART. 9 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il punto ordinante potrà accettare l'offerta e in tal caso il sistema genererà un "documento di accettazione" che verrà sottoscritto a mezzo firma digitale e caricato a sistema. Il contratto si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il suddetto documento firmato digitalmente verrà caricato a sistema dal punto ordinante. Tutti i costi relativi al contratto (es. imposta di bollo) gravano sulla ditta aggiudicataria.

Come stabilito dall'art. 50 del D.L 31/05/2021, n. 77, convertito in L. 29/07/2022, n. 108 decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto, nonché gli altri termini, anche endoprocedimentali, previsti dalla legge, dall'ordinamento della stazione appaltante o dal contratto per l'adozione delle determinazioni relative all'esecuzione dei contratti pubblici PNRR, il Direttore Generale, titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, eserciterà il potere sostitutivo entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR.

ART. 10 – PENALI

In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni richieste e qualora non sia stata concessa dalla Stazione appaltante una eventuale proroga, verrà applicata la penale pari allo 0.6 per mille dell'importo netto contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo; il relativo importo sarà trattenuto sulle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali e non può comunque superare il 20 % dell'importo contrattuale.

PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall'applicazione di penali fino a detta percentuale massima, sono di seguito specificate.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite, dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto dall' Amministrazione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Nel caso di applicazione di penali, l'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

ART. 11 VERIFICHE DI CONFORMITÀ DELLA FORNITURA

La verifica di regolare esecuzione della prestazione avviene entro 30 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione della fornitura.

Della verifica di regolare esecuzione è redatto processo verbale che sarà sottoscritto da tutte le parti intervenute. Il certificato di verifica di regolare esecuzione viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore che deve firmarlo entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di regolare esecuzione.

Il certificato dovrà contenere l'indicazione e l'eventuale importo totale delle penali qualitative e/o da ritardo applicate o da applicarsi.

Ai sensi dell'art. 113 bis, co. 2 D.Lgs. 50/2016, all'esito positivo della verifica di regolare esecuzione, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, c.c.

ART. 12 GARANZIA

L'appaltatore garantisce da vizi i beni oggetto della fornitura, assumendosi l'onere di garantire il sicuro godimento dei beni forniti e di mantenere la Stazione appaltante indenne di fronte ad azioni o pretese da parte di terzi. L'esito positivo della verifica di conformità della fornitura non esonera l'appaltatore dalla responsabilità per eventuali difetti o imperfezioni che non siano emersi al momento della verifica.

Tutte le spese connesse alle operazioni di cui sopra di qualunque natura sono a totale carico dell'appaltatore.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

ART. 13 CESSIONE E SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. I casi di sospensione dell'esecuzione del contratto sono previsti dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si applicano le previsioni contenute nell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Quando il RUP, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto sopra, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il RUP gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 2 giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni.

Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 15 RECESSO DAL CONTRATTO

I casi di recesso dal contratto sono previsti dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 16 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: – gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; – le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; – ogni modifica relativa ai dati trasmessi.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (articolo 6, comma 4, della legge n.136/10).

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 17 FATTURAZIONE ELETTRONICA

Nel rispetto del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con decorrenza 31 marzo 2015, nei confronti di questo Ente dovranno essere prodotte esclusivamente fatture elettroniche.

La Stazione appaltante rientra tra l'elenco degli enti soggetti al meccanismo introdotto dalla legge 23/12/2014 n. 190 che prevede la trattenuta dell'IVA in sede di pagamento delle fatture emesse dai fornitori e il diretto versamento all'Erario da parte dell'Ente.

ART. 18 PAGAMENTO

Il pagamento sarà effettuato, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previa verifica di conformità della fornitura medesima. Essa è tesa ad appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

L'accertamento di conformità deve concludersi entro 30 giorni dalla esecuzione della fornitura.

Il pagamento è subordinato al possesso da parte del fornitore di D.U.R.C. regolare.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

L'Amministrazione, verificata la correttezza dei dati, liquiderà la somma indicata in fattura. Il pagamento avverrà nei termini previsti dalla vigente normativa. Il pagamento sarà effettuato a mezzo di bonifico bancario sul conto dedicato comunicato dall'appaltatore ex art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136. Sulle somme potrebbero essere operate decurtazioni per gli importi eventualmente dovuti all'Amministrazione a titolo di penale ex art.13 del presente Bando/Capitolato.

ART. 19 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO SUL VALORE DELL'APPALTO

A norma dell'art. 35 comma 18 del Codice dei Contratti su richiesta dell'appaltatore potrà essere concessa l'anticipazione del prezzo dell'appalto per un importo sino al 20% del valore del contratto, da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del presente codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività.

La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'importo a titolo di anticipazione sarà erogato all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione, a condizione che sia già intervenuta la stipulazione del contratto. Tale importo sarà recuperato dall'Ateneo progressivamente secondo le seguenti modalità concordate.

Il prezzo offerto tiene conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico dell'affidatario.

ART. 20 R.U.P.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

Il Responsabile Unico del Procedimento e persona di riferimento, è la dott.ssa Sabrina Colafarina che può essere contattato dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 14.00, al numero 0862433270 o all'indirizzo e-mail: sabrina.colafarina@univaq.it.

ART. 21 CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIE

Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal comma 5 del citato articolo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto nei casi e nelle percentuali previste dal comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Per fruire delle riduzioni di cui al presente paragrafo, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi previsti dalle norme vigenti.

Ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. trattandosi di appalto sotto i 40.000,00 euro l'aggiudicatario potrà essere esonerato dalla presentazione della cauzione definitiva, previo miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

ART. 22 CODICE ETICO/DI COMPORTAMENTO E PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'appaltatore deve uniformarsi ai principi e ai doveri richiamati nel Codice Etico/di Comportamento di Ateneo, consultabile al seguente indirizzo <https://www.univaq.it/section.php?id=1413> e ai principi e alle previsioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, consultabile al seguente indirizzo <https://www.univaq.it/section.php?id=1566>.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

ART. 23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), l'Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

personali.

Finalità del trattamento

- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla trattativa e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione del contratto di appalto.
- Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto,



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite il sito internet www.univaq.it. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D.Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet sezione www.univaq.it. "Trasparenza".

Periodo di conservazione dei dati

I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. I dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di trattativa, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: *i)* ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; *ii)* il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; *iii)* il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; *iv)* il diritto alla



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è l'Università degli Studi dell'Aquila che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

ART. 24 FORO COMPETENTE

Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere per l'affidamento o durante l'esecuzione del servizio e/o relative al contratto, sarà competente il Foro dell'Aquila.

ART. 25 NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare le parti faranno riferimento alla normativa vigente in materia.

L'AQUILA, 23/01/2023

F.to IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Pietro Di Benedetto

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale Istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull'accessibilità. Il documento è stato firmato digitalmente e inserito nel sistema di



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

protocollo informatico ed è detenuto presso gli archivi digitali della struttura competente.

**PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA TRATTATIVA E DI
ESECUZIONE CONTRATTUALE**

LUOGO

IL TITOLARE DELLA DITTA

FIRMA

Pubblicato sul sito del committente in data 24/01/2023